



RISCOSSIONE IMPOSTE SUL REDDITO

Art. 96

Pagamenti di crediti a contribuenti morosi

Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta.

Versione in vigore dal 16 ottobre 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 aprile 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riscossione imposte sul reddito
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Titolo	III — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/riscossione-imposte-sul-reddito/art-96-pagamenti-di-crediti-a-contribuenti-morosi/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it